

# LE BANCHE CAMBIANO I CRITERI DI CONCESSIONE E MONITORIAGGIO DEL CREDITO. QUALI CONSEGUENZE NEL RAPPORTO BANCA IMPRESA?

Gestione crisi d' impresa: le nuove regole nel rapporto con gli intermediari finanziari per la gestione degli accordi di ristrutturazione del debito e concordato in bianco

## Gestione della crisi di impresa: le nuove regole nel rapporto con gli intermediari finanziari per la gestione degli accordi di ristrutturazione del debito e concordato in bianco

- 1) Stato di insolvenza:** richiamato dall' art.5 della L.F.  
Si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
  
- 1) Stato di crisi:** richiamato dall' art. 160 della L.F. ed è caratterizzato da "temporanea difficoltà".  
Il penultimo comma dell' art. 160: "Ai fini di cui al primo comma per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza".

## Gestione della crisi di impresa: le nuove regole nel rapporto con gli intermediari finanziari per la gestione degli accordi di ristrutturazione del debito e concordato in bianco

### **La finalità di disciplinare organicamente le due fattispecie**

La necessità di consentire l'accesso alle procedure concorsuali alternative al fallimento anche all'imprenditore che si trovi in una situazione meno grave rispetto allo stato di insolvenza al fine di agevolare l'emersione dello stato di crisi, con anticipo rispetto a quanto si verifica con la dichiarazione di fallimento.

Dunque, tra crisi ed insolvenza si crea un rapporto che tende a configurare l'insolvenza come una forma più grave di crisi lasciando irrisolte le questioni interpretative sul significato da attribuire al concetto di "temporanea difficoltà", che costituiva il presupposto oggettivo per l'accesso all'amministrazione controllata. Quest'ultima, abrogata con dlgs 5/2006, consentiva la conservazione dell'impresa ed il suo risanamento.

Ad oggi, questa funzione è svolta sia da nuovo concordato preventivo sia dalla nuova procedura introdotta dall'art. 182 bis in tema di ristrutturazione del debito

Gestione della crisi di impresa: le nuove regole nel rapporto con gli intermediari finanziari per la gestione degli accordi di ristrutturazione del debito e concordato in bianco

**In presenza di crisi temporanea quali strumenti utilizzare ?**

- Art. 67, 3° comma, lett d) i così detti “piani attestati”**
- Art.160 concordato preventivo e concordato “in bianco”**
- Art.182 bis accordi di ristrutturazione**
- Art.186 bis concordato in continuità**

## Gestione della crisi di impresa: le nuove regole nel rapporto con gli intermediari finanziari per la gestione degli accordi di ristrutturazione del debito e concordato in bianco

Accordo di  
ristrutturazione ex  
art. 67 3° comma d)  
L.F.

**Il piano di risanamento dell'esposizione debitoria** previsto dall'art. 67 terzo comma lettera d) della L.F, rappresenta uno strumento UNLATERALE che non richiede l'accordo e/o il consenso da parte dei creditori.

- Predisposizione di un piano di risanamento (documento che illustra le azioni che l'impresa metterà in atto per fare fronte alle proprie obbligazioni)
- la relazione redatta da un professionista abilitato e **indipendente** che attesti la **veridicità dei dati aziendali** del piano e la sua idoneità a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa (attestazione di ragionevolezza del piano)
- l'accettazione del piano da parte dei soli creditori interessati dal piano
- (Implicitamente) il pagamento integrale dei creditori estranei all'accordo
- l'accordo non viene pubblicato nel Registro Imprese (R.I.)
- non è prevista l'omologazione dell'accordo da parte del Tribunale

## Gestione della crisi di impresa: le nuove regole nel rapporto con gli intermediari finanziari per la gestione degli accordi di ristrutturazione del debito e concordato in bianco

### **Vantaggi**

- (relativa) semplicità procedurale e tempi “stretti”
- Riservatezza dell’accordo (non sono previste forme di pubblicità ufficiali)
- **Esenzione da revocatoria degli atti, dei pagamenti e delle garanzie effettuati in attuazione del piano**
- Impegno dei creditori a non chiedere il fallimento in forza della sottoscrizione dell’accordo (convenzione)
- Esenzione per i creditori dai rischi di concorso in bancarotta fraudolenta preferenziale e semplice
- Vero e proprio piano di turnaround volto a preservare la continuità dell’azienda.

### **Svantaggi**

- L’impresa rimane non protetta da azioni esecutive da parte dei creditori (esterni al perimetro dell’accordo). **Per i creditori che l’accettano, la protezione deve essere oggetto di specifico accordo**
- Nessuna prededucibilità fallimentare per i crediti sorti in esecuzione del piano.

## Gestione della crisi di impresa: le nuove regole nel rapporto con gli intermediari finanziari per la gestione degli accordi di ristrutturazione del debito e concordato in bianco

### **Accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F.**

L'accordo di ristrutturazione dei debiti previsto dall'art. 182-bis della L.F, rappresenta uno strumento consensuale (tra società e creditori) di risoluzione della crisi d'impresa che prevede:

- Predisposizione di un piano di risanamento (documento che illustra le azioni che l'impresa metterà in atto per fare fronte alle proprie obbligazioni)
- la relazione redatta da un professionista abilitato che attesti l'attuabilità dell'accordo stesso e la sua idoneità ad assicurare **l'integrale** pagamento dei creditori estranei all'accordo **entro 120 gg. dall'omologazione in caso di crediti già scaduti o entro 120gg. dalla scadenza in caso di crediti non scaduti.**
- l'accettazione del piano da parte dei creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti

## Gestione della crisi di impresa: le nuove regole nel rapporto con gli intermediari finanziari per la gestione degli accordi di ristrutturazione del debito e concordato in bianco

### Accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F.

- **esenzione dalla revocatoria per atti, pagamenti e garanzie poste in esecuzione dell'accordo omologato, nonché pagamenti di crediti anteriori (anche professionali) se previamente autorizzati dal tribunale**
- la pubblicazione dell'accordo e/o della proposta di accordo nel Registro Imprese (R.I.)
- l'omologazione dell'accordo da parte del Tribunale trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso (termine concesso ai creditori ed a ogni altro interessato per proporre opposizione).
- Inibizione dalle azioni giudiziali previa pubblicazione sul R.I. della richiesta presentata al tribunale



## Gestione della crisi di impresa: le nuove regole nel rapporto con gli intermediari finanziari per la gestione degli accordi di ristrutturazione del debito e concordato in bianco

### **Vantaggi**

- il divieto – dal momento della pubblicazione presso il R.I. e per i successivi 60 giorni – di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari da parte dei creditori per titolo e causa anteriore a tale data.
- la possibilità di chiedere al Tribunale il blocco delle azioni esecutive e cautelari nonché il divieto di acquisire titoli di prelazione se non concordati, anche nel corso delle trattative ovvero prima del deposito dell'accordo in Tribunale
- Esenzione da revocatoria degli atti e dei pagamenti effettuati in attuazione del piano
- Pre-deducibilità della **finanza ponte prevista nel piano ed erogata o da erogare in funzione dell'accesso all'accordo** e della nuova finanza in esecuzione all'accordo di ristrutturazione dei debiti (100% finanza bancaria; 80% finanziamento soci)
- Possibilità di soddisfazione anche parziale dei creditori (stralcio)
- Possibilità di transazione fiscale (ex art. 182-ter l.f.)
- Impegno dei creditori a non chiedere il fallimento in forza della sottoscrizione dell'accordo (convenzione)

## Gestione della crisi di impresa: le nuove regole nel rapporto con gli intermediari finanziari per la gestione degli accordi di ristrutturazione del debito e concordato in bianco

### *Svantaggi*

- Richiede il consenso del 60% dei creditori (difficile in caso di passivo frammentato)
- Forma di pubblicità (iscrizione al registro delle imprese)
- Iscrizione in Centrale Rischi di una posizione ristrutturata
- Difficoltà di accesso a nuovo credito
- Integrale pagamento dei creditori estranei all'accordo

Gestione della crisi di impresa: le nuove regole nel rapporto con gli intermediari finanziari per la gestione degli accordi di ristrutturazione del debito e concordato in bianco

**Art.182 quater**

**I crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati in esecuzione di un concordato preventivo di cui agli art.160 e seguenti ovvero di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologati ai sensi dell' art. 182-bis) sono prededucibili ai sensi e per gli effetti dell' art.111.**

Gestione della crisi di impresa: le nuove regole nel rapporto con gli intermediari finanziari per la gestione degli accordi di ristrutturazione del debito e concordato in bianco

### Accordi di ristrutturazione con intermediari finanziari 182 septies

Accordo di ristrutturazione dei debiti applicabile qualora il monte debitorio sia rappresentato per almeno **la metà (50%)** dell'indebitamento da debiti verso banche e intermediari finanziari

Il debitore può chiedere che gli effetti dell'accordo sottoscritto con i creditori finanziari sia esteso anche ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, purché siano stati informati dell'avvio delle trattative e siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede, e i crediti delle banche e degli intermediari finanziari aderenti rappresentino il settantacinque **(75%)** per cento dei crediti della categoria.



Articolo aggiunto dall' art.9 D.L. 27.06.2015, n.83, convertito con L. 06.08.2015 n.132 con decorrenza 21.08.2015

Gestione della crisi di impresa: le nuove regole nel rapporto con gli intermediari finanziari per la gestione degli accordi di ristrutturazione del debito e concordato in bianco

### **Accordi di ristrutturazione con intermediari finanziari 182 septies**

Obbligo di notifica del ricorso e della documentazione di cui all'articolo 182-*bis* l.fall. alle banche e agli intermediari finanziari ai quali è richiesta l'estensione degli effetti dell'accordo medesimo.

Possibile **ricorso** delle banche ed intermediari coinvolti nell'accordo entro 30 gg. Dalla notifica

**Omologa del tribunale** se i soggetti di cui è stata richiesta l'adesione

- presentino posizioni e interessi economici omogenei rispetto agli aderenti,
- abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore, nonché sull'accordo e sui suoi effetti
- siano stati messi in condizione di partecipare alle trattative.
- Siano soddisfatti in misura non inferiore alle alternative possibili

Gestione della crisi di impresa: le nuove regole nel rapporto con gli intermediari finanziari per la gestione degli accordi di ristrutturazione del debito e concordato in bianco

**Accordi di ristrutturazione con intermediari finanziari 182  
septies novità d.lgs D.Lgs 85/2015**

La richiesta di inclusione non può obbligare i creditori non aderenti a **eseguire nuove prestazioni, a concedere affidamenti a mantenere l'utilizzo di affidamenti esistenti erogare nuovi finanziamenti,**

Restando specificatamente inteso che per nuova prestazione non si intende la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati.

**Moratoria estesa anche nei** confronti delle banche e degli intermediari finanziari non aderenti se gli stessi siano stati informati dell'avvio delle trattative e siano stati messi nelle condizioni di parteciparvi in buona fede, e qualora un professionista con i requisiti di cui all'art. 67, co. 3, lett. d), l.fall. attesti l'omogeneità della posizione giuridica e degli interessi economici fra i creditori interessati dalla moratoria, con possibilità per il creditore non aderente e obbligato all'adesione di opporsi entro trenta giorni dalla comunicazione della convenzione stipulata.

Gestione della crisi di impresa: le nuove regole nel rapporto con gli intermediari finanziari per la gestione degli accordi di ristrutturazione del debito e concordato in bianco

### **Concordato in continuità (art.186 bis)**

- Predisposizione di un piano concordatario di liquidazione o di un piano di continuità attestante che la continuazione dell'attività è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori.(186 bis) Il piano di continuità può prevedere la liquidazione di beni non funzionali all'attività e la moratoria fino ad 1 anno dall'omologa per il pagamento dei creditori con privilegio.
- Ammissione del tribunale alla procedura del concordato preventivo
- Nomina di un commissario giudiziale, con il compito di vigilare sulla gestione aziendale, relazionare il tribunale per eventuali operazioni straordinarie (eseguite in ossequio al piano) e redigere la propria relazione all'assemblea dei creditori
- Il concordato viene accettato se votato da almeno 50+uno % dei creditori e se viene successivamente omologato dal tribunale

## Gestione della crisi di impresa: le nuove regole nel rapporto con gli intermediari finanziari per la gestione degli accordi di ristrutturazione del debito e concordato in bianco

### Concordato in continuità (art.186 bis)

#### Vantaggi

- Accordo giudiziale che impone una soddisfazione parziale o totale in “par condicio” tra i creditori secondo le classi definite dalla legge o comunque accettate dal tribunale (privilegiati vs. chirografari)
- Protezione dalle azioni esecutive dalla pubblicazione del ricorso nel R.I fino alla definitività del decreto di omologazione
- Prededucibilità di tutte le operazioni eseguite dopo l’ammissione della domanda di concordato, se autorizzate
- Esenzione da revocatoria per atti , pagamenti e garanzie poste in essere in esecuzione del concordato nonché degli atti di straordinaria amm. Autorizzati dal trib. e compiuti dopo il deposito ed i pagamenti di crediti anteriori
- L’ammissione alla procedura 186 bis non può essere causa di scioglimento dei contratti
- Inefficacia di ipoteche giudiziali iscritte nei 90 gg. Anteriori alla pub. Del ricorso nel R.I.

#### Svantaggi

- Procedura giudiziale (massimo della pubblicità)
- Assoggettamento al controllo del commissario e del tribunale



## Gestione della crisi di impresa: le nuove regole nel rapporto con gli intermediari finanziari per la gestione degli accordi di ristrutturazione del debito e concordato in bianco

### Concordato in «bianco» (art 161 I.f.)

➤ Nel 161 I.f. è stata introdotta la possibilità per il debitore di proporre il ricorso per concordato preventivo **non corredata da alcuna documentazione se non quella strettamente necessaria al deposito:**

➤ La Richiesta di ammissione al CP

- La sottoscrizione dell'imprenditore
- La delibera dell'Organo amministrativo (art. 152 I.fall.)
- Il deposito dei bilanci degli ultimi tre esercizi
- La dichiarazione di non aver fatto ricorso ad analogo procedimento semplificato nei precedenti due anni
- La dimostrazione di avere le caratteristiche soggettive (impresa commerciale) e oggettive (situazione di crisi/insolvenza) ove non desumibile dai bilanci

In tal caso sarà il giudice del tribunale fallimentare ad aprire la fase prenotativa ed a fissare il termine entro cui depositare il piano con la relativa documentazione

➤ FINALITA' TEORICA

La scelta di dare più tempo al debitore per organizzare la soluzione della crisi al riparo dalle aggressioni dei terzi

➤ RISCHIO VERICATOSI

- Domande strumentali per ritardare l'emersione della crisi (all'opposto di quanto si auspicava)

Gestione della crisi di impresa: le nuove regole nel rapporto con gli intermediari finanziari per la gestione degli accordi di ristrutturazione del debito e concordato in bianco

## Concordato in «bianco» (art 161 l.f.)

### Il contenuto “fisiologico” della domanda in bianco

- La domanda in bianco deve comunque contenere l'esposizione di un programma di massima ogni volta che si chiedi la concessione del termine in misura superiore a 60 gg.
- La domanda in bianco deve, invece, essere dettagliata (anche se ancora incompleta), nella parte relativa, ogni volta che si chiede al tribunale di autorizzare atti, pagamenti, finanziamenti.
- Ci deve essere l'attestazione specifica a tutela del miglior interesse dei creditori; difficile da pretendere senza l'attestazione generale.

Gestione della crisi di impresa: le nuove regole nel rapporto con gli intermediari finanziari per la gestione degli accordi di ristrutturazione del debito e concordato in bianco

**Concordato in «bianco» (art 161 l.f.):  
poteri negoziali del debitore e rapporti bancari**

**I poteri del debitore fra il deposito e la pubblicazione della domanda**

- La dissociazione fra gli effetti:
- A) con il semplice **deposito** il debitore è soggetto alle autorizzazioni per gli atti urgenti di straordinaria amministrazione e si producono gli effetti del 169 (sospensione del corso degli interessi convenzionali e legali sui debiti)
- B) con la **pubblicazione della domanda** si producono gli effetti del 168 (blocco delle azioni esecutive e cautelari)

## Gestione della crisi di impresa: le nuove regole nel rapporto con gli intermediari finanziari per la gestione degli accordi di ristrutturazione del debito e concordato in bianco

### **Concordato in «bianco» (art 161 l.f.): poteri negoziali del debitore e rapporti bancari**

#### **I Poteri “generici” del debitore una volta depositata la domanda**

- **Il debitore conserva la gestione corrente**

dell'impresa e, senza limitazioni, può compiere gli atti **di ordinaria amministrazione**; vengono anticipati gli effetti del 167

- **Gli atti di straordinaria amministrazione** – purché urgenti (quando dal loro mancato compimento deriverebbe un pregiudizio per i creditori) possono essere compiuti ma solo con l'autorizzazione del tribunale.

A) tutto ciò che è descritto nell' art. 167 (mutui,transazioni,compromessi, alienazione di immobili, concessioni (cancellazioni) di ipoteche o pegno,fidejussioni,accettazione di eredità e di donazioni.

B) tutto ciò che è descritto nell' art. 35 (atti con valore superiore a 50.000€).

C) tutto ciò che “impegna” il patrimonio del debitore in funzione del soddisfacimento dei creditori, sia dal lato passivo (insorgenza di nuovi debiti), sia dal lato attivo (dismissione di cespiti), purché si tratti di operazioni non neutrali.

D) la qualificazione va correlata, anche, alla natura del piano e per questo la richiesta di autorizzazione impone che vi sia una rappresentazione del piano.

Gestione della crisi di impresa: le nuove regole nel rapporto con gli intermediari finanziari per la gestione degli accordi di ristrutturazione del debito e concordato in bianco

## **Concordato in «bianco» (art 161 l.f.): poteri negoziali del debitore e rapporti bancari**

### **I poteri “specifici” del debitore una volta depositata la domanda**

- Il debitore-società può ritardare il compimento delle operazioni sul capitale sociale (182 sexies)

Risanamento perdite oltre 1/3 cap.soc.. Ricostituzione cap. sociale al di sotto del minimo legale

- Il debitore può chiedere finanziamenti prededucibili (182 quinquies)

- Il debitore può “trattare” i contratti in corso di esecuzione (solo se già con la domanda si è chiesta, almeno, la sospensione)

**I contratti bancari in corso di esecuzione - quali, a mero titolo esemplificativo, i contratti di conto corrente, di sconto su fatture, di anticipo fatture, anticipo *import* , *anticipo ricevute bancarie salvo buon fine* ,ed il *contratto di mandato all'incasso*,sono per la maggioranza della giurisprudenza annoverabili tra gli atti di ordinaria amministrazione senza possibilità di applicazione del 169 bis che concede al debitore possibilità di richiesta al tribunale di scioglimento o sospensione di contratti pendenti**

Gestione della crisi di impresa: le nuove regole nel rapporto con gli intermediari finanziari per la gestione degli accordi di ristrutturazione del debito e concordato in bianco

## **Concordato preventivo: ampliamento del potere dei creditori novità D.Lgs 85/2015**

**Cessione d'azienda in ambito concordatario. Art.163 bis** Qualora il piano concordatario preveda la cessione dell'azienda o di singoli beni, il commissario è tenuto a valutare la congruità dell'offerta e può chiedere al Tribunale di aprire un procedimento competitivo al fine di conseguire una migliore soddisfazione dei creditori, in modo di evitare la svalutazione abusiva del patrimonio aziendale.

### **Proposta concorrente di concordato da parte dei creditori. (art.163)**

Per favorire l'immissione di nuovi capitali nell'impresa in crisi e la corretta valorizzazione del patrimonio del debitore la riforma prevede che il concordato preventivo possa essere presentato anche dai creditori che rappresentano almeno il **10% dei crediti** qualora la proposta di concordato presentata dal debitore non assicura il pagamento di almeno il **40% dei chirografari**. Sarà approvata la proposta che ha conseguito la maggioranza più elevata dei crediti ammessi al voto

## Gestione della crisi di impresa: le nuove regole nel rapporto con gli intermediari finanziari per la gestione degli accordi di ristrutturazione del debito e concordato in bianco

### **Finanza interinale novità Dec. lgs. 85/2015**

il debitore che ha presentato anche solo un

- 1) “concordato in bianco” (art. 161, co. 6, l.fall.),
- 2) ovvero un accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182-*bis* l.fall.)
- 3) un “pre-accordo” (art. 182-*bis*, co. 6, l.fall.)

Può depositare in tribunale uno specifico ricorso finalizzato a ottenere l’autorizzazione a contrarre in via d’urgenza finanziamenti funzionali per stringenti necessità per l’esercizio dell’attività aziendale.

Nell’istanza il debitore deve precisare la destinazione dei finanziamenti, indicando l’impossibilità di reperire in altro modo la finanza, che risulta necessaria per non incorrere in un pregiudizio imminente e irreparabile.

#### **Tempi**

Risposta del Tribunale entro 10 gg.

#### **Scadenza della Finanza Ponte**

- 1) Deposito Piano Concordatario o Accordi di Ristrutturazione
- 2) Udienza di omologazione di accordo di ristrutturazione
- 3) Deposito dell’accordo entro 60gg. Con decreto del Tribunale

Gestione della crisi di impresa: le nuove regole nel rapporto con gli intermediari finanziari per la gestione degli accordi di ristrutturazione del debito e concordato in bianco

GRAZIE PER L' ATTENZIONE

